

LAVOROdi **PAOLO LACCHINI****Chiarimenti sull'esonero contributivo per lap/Cd**

L'Inps, nel recente messaggio n. 103/2021, è tornato a fare il punto sulla misura disposta dagli artt. 16 e 16-bis D.L. 137/2020.

L'art. 16 D.L. 28.10.2020, n. 137 ha disposto un esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, riguardante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del **mese di novembre 2020** , con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'agevolazione è stata poi estesa anche per il periodo retributivo del mese di **dicembre 2020** , come previsto dall'art. 16-bis D.L. 137/2020. Inizialmente l'agevolazione è stata introdotta dall'art. 21 D.L. 149/2020, poi abrogato dalla L. 176/2020.

Nel messaggio n. 103/2021 l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola dovranno presentare istanza per applicare l'esonero, che potrà essere scontato sull'F24 dei contributi del 4° trimestre 2020, in **scadenza originaria il 18.01.2021** , posticipato non oltre **il 16.02.2021** . Nulla viene specificato in merito all'istanza da presentare, ritenendo pertanto che sia resa disponibile come funzione, all'interno dei cassetti previdenziali delle singole posizioni contributive. L' **importo della rata sospesa** , decurtato dello sgravio, sarà comunicato con singoli avvisi inviati individualmente, sempre nei rispettivi cassetti previdenziali.

Nel messaggio, l'Inps non fornisce spiegazioni a coloro che avevano già applicato lo sgravio nella **rata del 16.11.2020** , dopo la pubblicazione del messaggio n. 4272/2020. Per questo, si ritiene che l'Inps abbia tutti gli elementi per provvedere al **ricalcolo dell'ultima rata** dei contributi relativi al 2020.

Va ricordato che la misura è concessa nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante " *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19* ", adottato il 19.03.2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. *Temporary Framework*), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'esonero contributivo, infatti, concorre a incrementare i valori soglia degli aiuti di Stato compatibili con il mercato, concessi per gli effetti della pandemia dalla Commissione UE.